

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "OLTRE ADDA LODIGIANO"

Provincia di Lodi

ORIGINALE

Ordinanza dell'Area SEGRETARIO DELL'UNIONE

Numero Registro Generale	Numero Registro Settoriale	Data
1	1	04-06-2026

OGGETTO:	CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA E. MONTALE DI CORTE PALASIO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 29 AL CIVICO 33 ZONA INCROCIO CON LA PALESTRA COMUNALE ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA NELL'AREA INTERESSATA DAL DISSESTO
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

Vista la segnalazione relativa alla presenza di un cedimento del manto stradale in Via E. Montale, in prossimità dal civico n° 29 al civico n°33, all'incrocio con la palestra comunale, nel Comune di Corte Palasio;
Vista la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, relativa all'intervento effettuato in data 28/05/2026, alle ore 18.45 circa, per segnalato cedimento di un tratto di manto stradale della pubblica via;
Preso atto che, come risulta dalla predetta comunicazione, il personale dei Vigili del Fuoco ha verificato la presenza di un piccolo cedimento del manto stradale in prossimità del bordo strada, con presenza di fessurazione da probabile infiltrazione d'acqua piovana, provvedendo altresì all'apposizione di nastro segnaletico nel tratto interessato dal dissesto;
Preso atto, inoltre, che i Vigili del Fuoco hanno precisato che i controlli effettuati costituiscono valutazione temporanea e speditiva, condotta mediante osservazione viva nell'ambito dell'attività di soccorso tecnico urgente, evidenziando la necessità, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di effettuare un'accurata verifica dello stato dei luoghi, al fine di valutare l'intervento per la messa in sicurezza definitiva;
Ritenuto necessario adottare un provvedimento viabilistico temporaneo, finalizzato a rendere evidente agli utenti della strada la presenza del restringimento della carreggiata e a impedire la sosta nell'area interessata dal cedimento, nelle more degli accertamenti tecnici e degli interventi di messa in sicurezza che verranno predisposti dall'UTC competente;
Considerato che il tratto interessato dal cedimento si trova in prossimità della palestra comunale e che, pertanto, occorre garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale;
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Polizia Locale;

ORDINA

1. l'istituzione temporanea del restringimento della carreggiata in Via E. Montale, in prossimità dal civico n° 29 al civico n°33 e dell'incrocio con la palestra comunale, limitatamente al tratto interessato dal cedimento del manto stradale;
2. l'apposizione di idonea segnaletica stradale di pericolo, indicante la presenza del restringimento della carreggiata e del dissesto del manto stradale;
3. l'istituzione del divieto di sosta, con eventuale rimozione forzata, nell'area interessata dal cedimento e comunque nella porzione di sede stradale delimitata da nastro, transenne, coni o altra segnaletica provvisoria;
4. l'obbligo per i conducenti dei veicoli di procedere con particolare prudenza e a velocità moderata nel tratto interessato, prestando attenzione alla segnaletica temporanea collocata sul posto;
5. che le presenti prescrizioni abbiano efficacia dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e comunque dalla posa

della relativa segnaletica, sino all'avvenuta verifica tecnica dello stato dei luoghi e alla messa in sicurezza dell'area interessata;

6. che l'Ufficio Tecnico comunale provveda, per quanto di competenza, agli accertamenti tecnici necessari e all'adozione degli interventi ritenuti opportuni per la messa in sicurezza provvisoria e definitiva del tratto interessato.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale sul posto.

Dispone altresì che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Sindaco del Comune di Corte Palasio;
- all'Ufficio Tecnico comunale;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi;
- alla Prefettura di Lodi;
- alla Stazione Carabinieri territorialmente competente;
- agli eventuali ulteriori soggetti interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

AVVERTE

che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

È altresì ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992, limitatamente alla segnaletica stradale.

Corte Palasio, 04-06-2026

Il Responsabile dell'Area
TENCA MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.